

CONVENZIONE DEL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE DI

FIRENZE

"Art. 1 - Costituzione - Avvio sperimentazione

1. Il Comune di Firenze e l'"Azienda USL 10 di Firenze", si costituiscono in consorzio pubblico, ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza, nel territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze.

2. L'attività del Consorzio ha carattere sperimentale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale 2002/2004 e dal relativo atto di indirizzo per la sperimentazione della "SdS".

3. Nella fase di sperimentazione l'attività del Consorzio riguarderà esclusivamente le funzioni di governo del sistema sociale e sanitario e di orientamento della domanda.

Art. 2 - Denominazione - Sede

1. Il Consorzio assume la denominazione di "Società della

Salute di Firenze" e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS".

2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio.

Art. 3 - Durata

1. L'attività sperimentale della "SdS" avrà la durata prevista dagli atti regionali relativi alla prosecuzione e alla valutazione degli esiti della sperimentazione. Dopo tale data e nelle more degli eventuali adeguamenti di carattere normativo finalizzati alla revisione dell'assetto organizzativo e di governo dei servizi socio-sanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio, comunque fino al 31 dicembre 2007.

2. Il periodo di sperimentazione, indirizzato alla lettura dei bisogni di salute, alla programmazione e al controllo, sarà sottoposto ad un periodico, congiunto monitoraggio e valutazione con le Organizzazioni Sindacali per assicurare al percorso la condivisione opportuna e necessaria, anche per quanto riguarda eventuali innovazioni organizzative.

Art. 4 - Finalità

1. Fine istituzionale della "SdS" è la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, di competenza degli enti consorziati, in attuazione dei programmi e delle azioni definiti nel Piano Integrato di Salute della Zona Fiorentina.

2. La "SdS", oltre a perseguire, attraverso il governo unitario delle risorse, l'obiettivo dell'efficace integrazione e unitarietà delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base, è diretta a realizzare i seguenti, ulteriori obiettivi contenuti nel Piano Sanitario Regionale e, in particolare:

- l' universalismo ed equità dei servizi offerti
- la qualità e appropriatezza dei servizi
- la condivisione di obiettivi di salute
- il governo della domanda
- il coinvolgimento di nuovi soggetti
- l'integrazione tra pubblico e privato
- il coinvolgimento diretto delle comunità locali
- la garanzia di qualità e di appropriatezza degli

interventi

- il controllo e la certezza dei costi
- lo sviluppo dei rapporti con l'imprenditorialità no-profit.

3. La esatta individuazione delle funzioni assoggettate alla prima fase sperimentale di governo del Consorzio saranno oggetto di specifici atti adottati dall'Organo di governo del Consorzio e approvati dagli organi del Comune e dell'Azienda Usl 10 di Firenze, nel rispetto delle prerogative sindacali.

Art. 4 bis - Proroga Accordo di programma

1. Per tutta la durata della sperimentazione di cui al precedente art. 3, si intende prorogata la validità dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 7, commi da 1 a 4, dell'Accordo di Programma tra il Comune di Firenze e l'Azienda Sanitaria di Firenze, sottoscritto in data 29.12.2000, per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria.

Art. 5 - Modalità di avvio della sperimentazione

1. Entro il termine della sperimentazione, la "SdS" definirà le necessarie intese con gli enti aderenti al fine di definire le modalità dei servizi amministrativi e

tecnici di supporto, con particolare riguardo a:

- Acquisizione di beni e servizi
- Gestione giuridico-amministrativa del personale assegnato
- Attività contrattuale
- Tenuta contabilità e predisposizione dei bilanci
- Assistenza legale
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Formazione del personale
- Modalità di subentro nei contratti in essere.

2. Nelle more della definizione dei suddetti accordi, al fine di assicurare la continuità delle attività e dei servizi affidati alla gestione consortile, le attività tecniche e amministrative di supporto continueranno ad essere svolte, con le modalità già in essere, da parte degli enti consorziati, secondo le rispettive competenze.

Art. 6 - Organi consortili

1. Sono organi della "SdS":

- l'Organo di governo denominato "Giunta della SdS"
- il Presidente
- l'Esecutivo
- il Direttore

- il Collegio dei revisori dei conti.

2. La loro nomina e composizione nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

2 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, in qualità di componenti aggiunti senza diritto di voto, tre Consiglieri designati dal Consiglio Comunale di Firenze, con facoltà di accedere alle proposte di deliberazione poste in approvazione e ad ogni altra documentazione utile relativa agli argomenti da trattare, nonché di intervenire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dalla Giunta della "SdS", di cui uno, su indicazione della Azienda Usl 10 di Firenze, e due, su indicazione del Consiglio Comunale.

4. Il funzionamento degli organi, le prerogative e le responsabilità degli amministratori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta consortile.

Art. 7 - Quote di partecipazione

1. Ciascuno degli enti aderenti, nella fase di

sperimentazione, partecipa al finanziamento della "SdS" con quote annue corrispondenti alle risorse conferite per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi che ciascun ente intende esercitare attraverso il Consorzio.

2. Il Comune di Firenze e l'Azienda Usl 10 di Firenze partecipano alle decisioni del Consorzio in base alle seguenti quote:

- 51% (cinquantuno per cento) Comune di Firenze
- 49% (quarantanove per cento) Azienda Usl 10 di Firenze

Art. 8 - Atti fondamentali del Consorzio

1. Gli atti fondamentali del Consorzio su cui è richiesta la preventiva approvazione degli enti aderenti sono i seguenti:

- Piano Integrato di Salute
- Bilanci economici di previsione pluriennale e annuale
- Rendiconto della gestione
- Relazione annuale sullo stato di salute.

Art. 9 - Informazione e vigilanza

1. I consiglieri comunali del Comune di Firenze hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed

informazioni in possesso del Consorzio utili all'esercizio del mandato.

2. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli atti deliberati dalla Giunta della "SdS". La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte della Giunta ed entro la data di convocazione della successiva seduta della Giunta stessa.

3. La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione, da parte del Consorzio, degli indirizzi formulati dagli enti aderenti.

4. Il consorzio rende possibile la vigilanza degli enti associati anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette.

5. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di valutazione e controllo, di cui al presente articolo, la SdS trasmette preventivamente tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'Esecutivo, complete dei relativi allegati, ai componenti aggiunti, di cui all'art. 6, comma 2 bis, della presente Convenzione.

6. I Presidenti delle Commissioni competenti in materia sociale e delle Commissioni Garanzia e Regolamento di

ogni Consiglio di Quartiere congiuntamente con i componenti aggiunti sono invitati a partecipare a riunioni periodiche con il direttore della SdS nelle materie di competenza dei Quartieri.

Art. 10 - Modalità di finanziamento

1. Il Consorzio è finanziato dall'Azienda Usl 10 di Firenze con la parte della quota capitaria corrispondente ai servizi definiti nel proprio contratto di erogazione e dal Comune con i fondi corrispondenti alle attività e ai servizi sociali affidati alla gestione consortile con le modalità previste al punto 7 del citato Atto di indirizzo regionale.

2. Nella fase di avvio della sperimentazione, la gestione finanziaria del Consorzio viene assicurata dagli enti aderenti mediante apposita contabilizzazione distinta, nel rispetto dell'equilibrio economico della gestione.

3. Viene, altresì, assicurata, da ciascuno degli enti aderenti, l'esecuzione tecnica, amministrativa e finanziaria dei contratti relativi agli investimenti in essere relativi alle attività e ai servizi affidati alla gestione consortile.

Art. 11 - Entrate - Patrimonio

1. Le entrate e il patrimonio del Consorzio sono individuati negli artt. 25 e 26 dello Statuto, allegato al presente atto sotto la lettera "B".

2. I beni mobili e immobili, i materiali e le attrezzature conferiti in uso al Consorzio dagli enti aderenti verranno individuati in appositi verbali di consistenza.

Art. 12 - Organizzazione e personale

1. Nel rispetto dei contratti di appartenenza, la "SdS" potrà attivare, previa contrattazione con i soggetti titolari della contrattazione stessa, strumenti e istituti idonei ad avvicinare il trattamento economico e normativo del personale appartenente ai diversi comparti.

2. Nella fase di sperimentazione, l'amministrazione dei rapporti di tale personale viene mantenuta dagli enti di appartenenza del personale stesso. Gli oneri concernenti i rapporti di lavoro di tale personale vengono contabilizzati distintamente da parte di ciascun ente.

Art. 13 - Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. Il Consorzio per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 626/94, e successive

modifiche e integrazioni, e dalle norme vigenti in materia.

Art. 14 - Coperture assicurative

1. Le coperture assicurative degli immobili, degli impianti, del personale, nonché la copertura per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi connessi alle attività e ai servizi gestiti dal Consorzio, è garantita dagli enti aderenti mediante le polizze assicurative in essere con le rispettive compagnie di assicurazione, previo accordo con le stesse.

Art. 15 - Partecipazione

1. In applicazione dei principi del Piano Sanitario Regionale e del relativo atto di indirizzi per la sperimentazione della "SdS", il Consorzio promuove la più ampia partecipazione della cittadinanza e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel proprio territorio e coinvolti, a vario titolo, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

2. A tal fine, il Consorzio instaura costanti rapporti di collaborazione con gli organismi rappresentativi dell'utenza, costituiti in un apposito Comitato di partecipazione, nonché forme di concertazione sugli atti

programmatici e di indirizzo con le organizzazioni del volontariato e del Terzo Settore rappresentati in una apposita Consulta.

Art. 16 - Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti consorziati derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, potrà essere rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo di comune accordo, o, in alternativa, alla competente autorità giudiziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi del Consorzio."